

12 APR. 2010



Roma 9.4.2010

Ufficio DIR/ES
Protocollo 20100003081/AG
Circolare n. **Cure palliative e terapie del dolore: adempimenti per farmacisti e Ordini provinciali.**
7520

SS

STU

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Riepilogo adempimenti per farmacisti e Ordini per le ricette relative ai farmaci stupefacenti della Tabella II sez. D

Riferimenti:

Legge 15 marzo 2010, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 – Serie Generale.

Decreto ministeriale in corso di pubblicazione.

Circolare federale precedente n. 7517 del 2 aprile 2010

* * *

Si riepilogano gli adempimenti previsti dalla legge 38/2010 e dal decreto 31 marzo 2010 per i farmacisti e per gli Ordini provinciali per la dispensazione dei farmaci stupefacenti definitivamente “transitati” nella Tabella II, sez D del DPR 309/1990.

Le norme citate riproducono le prescrizioni già contenute nelle ordinanze ministeriali del 16 giugno 2009, del 2 luglio 2009 e dell’ 8 ottobre 2009.

Pertanto gli adempimenti per farmacisti e per gli Ordini provinciali riguardano le c.d “ricette bianche” effettivamente spedite e contenenti la prescrizione delle seguenti composizioni medicinali:

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

- a) composizioni per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale, contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore al 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
- b) composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di somministrazione;
- c) composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, tale da superare il 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
- d) composizioni per somministrazione rettale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg;
- e) composizioni per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale, contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossimorfone;
- f) composizioni per somministrazione ad uso transdermico contenenti buprenorfina.

ADEMPIMENTI PER I FARMACISTI

I farmaci per i quali devono essere effettuati gli adempimenti di seguito riportati sono gli stessi già previsti dalle ordinanze ministeriali - cfr circolari federali n. 7436 del 21.10.2009 e n. 3438 del 23.10.2009.

- il **farmacista**, ha l'obbligo di annotare sulle ricette "bianche" il nome, il cognome e gli estremi del documento di riconoscimento dell'acquirente.
A tal proposito, è stato chiarito che **qualsiasi documento di riconoscimento** dell'acquirente, e non soltanto quello di identità, sia idoneo per l'acquisto di medicinali stupefacenti; conseguentemente, all'atto di dispensazione dei farmaci, il farmacista non è più tenuto all'accertamento dell'identità dell'acquirente, ma semplicemente all'annotazione degli estremi di un suo documento di riconoscimento.
- il farmacista, con specifico riferimento ai medicinali "transitati", al fine di dimostrare la liceità del possesso dei farmaci consegnati, è tenuto a conservare copia o fotocopia della ricetta per due anni.
- **entro la fine di ciascun mese, i farmacisti debbono inviare all'Ordine una comunicazione riassuntiva di tali ricette, spedite nel mese precedente;** la comunicazione effettuata dal farmacista deve recare per ciascuna composizione **la denominazione delle preparazioni e il numero delle confezioni dispensate**, distinte per forma farmaceutica e dosaggio.